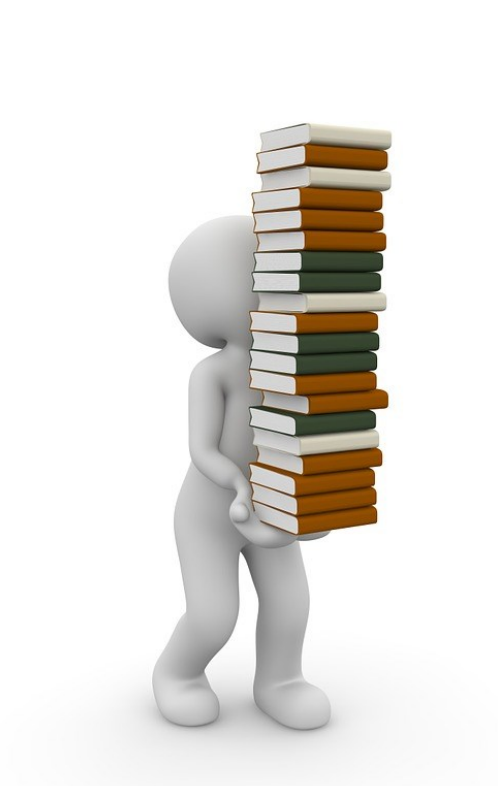


REGIMI FISCALI E SCRITTURE CONTABILI NEGLI ETS

O.D.C.E.C DI PERUGIA 18-09-2019
ANTONELLA PULCI



ACRONIMI NELLA RIFORMA DEGLI ETS

RUNTS = Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

CTS = Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117)

ETS = Enti del Terzo Settore

ODV = Organizzazioni Di Volontariato

APS = Associazioni di Promozione Sociale

ONLUS = Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale

ASD = Associazioni Sportive

Principali Leggi abrogate dalla Riforma

Legge quadro sul volontariato
(L. 266/1991)

Legge quadro sulle associazioni di
promozione sociale (L. 383/2000)

Legge quadro sulle ONLUS
(D.Lgs. 460/1997)

**Resta invece la Legge n. 398/1991
per le sole Associazioni Sportive
Dilettantistiche non iscritte al
RUNTS**

STATO DELL'ARTE DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE AGGIORNATO AL 12 SETTEMBRE 2019

Legge delega di Riforma del Terzo settore I 7 decreti e gli atti normativi per renderla funzionante					
	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE (DLgs 40/17)				
PREVISTI	IN ELABORAZIONE	ADOTTATI			
4	0	0			
	5 PER MILLE (DLgs 111/17)				
PREVISTI	IN ELABORAZIONE	ADOTTATI			
1	1	0			
	IMPRESA SOCIALE (DLgs 112/17)				
PREVISTI	IN ELABORAZIONE	ADOTTATI			
12	1	3			
	CODICE TERZO SETTORE (DLgs 117/17)				
PREVISTI	IN ELABORAZIONE	ADOTTATI			
24	4	9			
	FONDAZIONE ITALIA SOCIALE (DPR 28-7-17)				
PREVISTI	IN ELABORAZIONE	ADOTTATI			
2	0	2			
		CONTROLLO ENTI TERZO SETTORE* (Decreto ministeriale)			
		* Previsto per ottobre '17, non ancora uscito			
		MODIFICA CODICE CIVILE* (Decreto legislativo)			
		*Delega non esercitata per decisione del governo			

©CSVno

©CSVnet

Il “percorso fiscale” della Riforma degli Ets I tempi di attuazione



L'efficacia normativa delle disposizioni fiscali è subordinata:

A. all'autorizzazione della Commissione Europea

B. all'operatività del RUNTS

il comma 2 dell'art. 104 del Codice espressamente prevede che dette disposizioni si applichino agli enti iscritti al RUNTS

“a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo all'operatività del predetto Registro”.

Vedremo in seguito che alcuni articoli sono in vigore sin dal 01/01/2018 in quanto non sono soggette a ratifica della Commissione Europea

DEFINIZIONE DI TERZO SETTORE

PER TERZO SETTORE SI INTENDE IL COMPLESSO DEGLI ENTI PRIVATI IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:

- DEVONO ESSERE COSTITUITI PER UN OBIETTIVO, SENZA SCOPO DI LUCRO, CON FINALITA' SOCIALI E CIVICHE
- DEVONO PROMUOVERE E REALIZZARE, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DETTATI DAI PROPRI STATUTI OD ATTI COSTITUTIVI, LE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE ATTRAVERSO AZIONI DI VOLONTARIATO GRATUITE, DI MUTUALITA', SCAMBIO O PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI.

Natura giuridica ammessa art.4

Iscrizione al RUNTS art. 11

Assenza scopo di lucro art.4

Forma di attività: erogazione di
servizi o produzione di beni art.4

Finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale art. 4

Attività di interesse generale art.5

Attività diverse art.6

Raccolta fondi art. 7

Elementi caratterizzanti gli ETS

NATURA GIURIDICA ART.4

Sono enti del Terzo settore

le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, **ed iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.**

Non sono Enti del Terzo Settore

le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, **ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4.** Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta.



Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13.

Sintesi degli enti inclusi ed esclusi art. 4

Enti inclusi	Enti esclusi
<u>organizzazioni di volontariato</u> - ODV	amministrazioni pubbliche
<u>associazioni di promozione sociale</u> - APS	formazioni e associazioni politiche
enti filantropici	sindacati
<u>imprese sociali</u> , incluse <u>cooperative sociali</u>	associazioni professionali
associazioni, riconosciute o non riconosciute	associazioni di rappresentanza di categorie economiche
fondazioni	associazioni di datori di lavoro
<u>società di mutuo soccorso</u>	enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai predetti enti

reti associative	fondazioni bancarie
altri enti di carattere privato diversi dalle società	-
enti religiosi civilmente riconosciuti per le attività di interesse generale svolte	-
associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza	-

ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'art. 5 del CTS è un contenitore di 26 attività considerate perentorie



- a) interventi e servizi sociali;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, **nonche' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;**
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 - Pagina 11 modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita' organizzata.

Aggiunto: Tutela degli animali e prevenzione del randagismo lettera E a decorrere dall'11 settembre 2018

ATTIVITA' DIVERSE ART. 6



Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, **a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale,** secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.



Affinché queste attività diverse siano ritenute secondarie, devono ricorrere almeno una delle due condizioni, entrambe relative ai ricavi dell'attività determinati in ciascun esercizio:

(La Cabina di Regia ha approvato il 6 marzo 2019 la bozza di decreto del MLPS)

**non devono superare il 30% delle entrate complessive dell'ETS;
non devono superare il 66% dei costi complessivi dell'ETS.**

È da sottolineare che per ricavi si intendono le entrate da corrispettivo per beni o servizi ceduti o scambiati dall'ETS.

Si considerano entrate complessive, inoltre, quelle derivanti da quote e contributi associativi, da erogazioni liberali e gratuite, da lasciti testamentari, i contributi pubblici senza vincolo di corrispettivo, le attività di raccolta fondi e le somme ricevute tramite il 5XMille.

ESEMPIO DI CALCOLO PER LA PREVALENZA DI ATTIVITA' NON COMMERCIALE E DI ATTIVITA' COMMERCIALE

	ESEMPIO 1	ESEMPIO 2	ESEMPIO 3
QUOTE ASSOCIATIVE	150	200	250
EROGAZIONI LIBERALI	150	100	100
5 PER MILLE	50	50	0
RACCOLTA FONDI OCCASIONALE	100	0	50
PRESTAZIONI DI SERVIZI	50	50	0
PROVENTI PER ATT. GENERICA I COSTI < DEI RICAVI	150	100	200

TOTALE RICAVI NON COMMERCIALI	650	500	600
-------------------------------	-----	-----	-----

SPONSORIZZAZIONI (NEUTRE AL CAL. DI PREVALENZA)	100	150	200
---	-----	-----	-----

RICAVI ATTIVITA' DIVERSE	250	150	400
PROVENTI PER ATT. GENERICA I COSTI > DEI RICAVI	50	100	150

TOTALE RICAVI COMMERCIALI	300	250	550
---------------------------	-----	-----	-----



TOTALE GENERALE DEI RICAVI	1.050	900	1.350
----------------------------	-------	-----	-------

LIMITE MAX. 30% DEI RICAVI COMMERCIALI	315	270	405	1-2 NO COMM.
--	-----	-----	-----	--------------



SPESE COMPLESSIVE	500	400	 600
LIMITE MAX. 66% DEI RICAVI GENERALI SULLE SPESE COMPLESSIVE	693	594	 891



RIASSUMENDO PER LA QUALIFICA DI ETS OCCORRE:

- Possedere i requisiti di cui all'art. 4 del C.t.s.
- Svolgere un'attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice, (solo le attività elencate costituiscono attività di interesse generale ai fini del Codice),
- Svolgere attività diverse entro dei parametri stabiliti art. 6
- Iscrivarsi presso il RUNTS, in una delle sette sezioni individuate nell'art. 46 del Codice.

RIASSUMENDO

ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE EX ART.5				ALTRE ATTIVITA' EX ART.6	
PREVALENTE		NON PREVALENTE		PREVALENZA NON RILEVATA	
NON COMMERCIALE	COMM.	NON COMMERCIALE	COMMERCIALE	NON COMMERCIALE	COMMERCIALE
ATTIVITA' GRATUITA O CORRISPETTIVI NON SUPERIORI AI COSTI EFFETTIVI	CORRISPETTIVI SUPERANO COSTI EFFETTIVI	MAI	SEMPRE	MAI	SEMPRE

Enti del terzo settore non commerciali e commerciali: differenze e regimi di determinazione del reddito

Innanzitutto, va sottolineato che le nuove norme ed in particolar modo quelle riguardanti gli aspetti tributari **saranno applicate agli enti che si iscriveranno nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, previsto dall'art. 45 del DLgs. 117/2017**

Tale conclusione deriva dal combinato disposto degli artt. 4 e 79 del DLgs. 117/2017, laddove il primo definisce quali sono gli ETS e soprattutto ne condiziona l'inclusione nella specie alla indispensabile iscrizione nel RUNTS.

Gli enti che decideranno di non iscriversi al RUNTS rimarranno sotto gli attuali regimi fiscali, anche se modificati.

Ad esempio – le associazioni sportive dilettantistiche, se non iscritte al RUNTS, possedendone i requisiti, potranno continuare a godere della L. 398/91 e dell'art. 148 comma 3 del TUIR, cosa che non sarà possibile, invece, per le proloco, attesa l'espressa abrogazione della norma di cui all'art. 9-*bis* del DL 417/91, che estendeva – tra gli altri – anche tali enti le agevolazioni fiscali contenute nella citata L. 398/91.



Titolo X del Codice del Terzo Settore artt. dal 79 al 89

La regolamentazione tributaria degli ETS che si iscriveranno al RUNTS, in particolare, l'art. 79 (**Disposizioni in materia di imposte sui redditi**) **costituisce senza dubbio il nucleo della riforma**, nel senso che dispone in maniera alquanto dettagliata quali siano i requisiti ed i criteri per i quali una delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del DLgs. 117/2017 possa essere considerata di natura non commerciale.

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE NORME FISCALI	
ANTE MODIFICA TUIR	POST MODIFICA
ART. 143 C. 3	ART. 79 C.4
ART. 148	ART. 79 C.6
ART. 149	ART. 79 C.5

NOTA :

**SI INSERISCONO ALLA FINE DELLA PRESENTAZIONE TABELLE RIEPILOGATIVE DELLE NORME
NON ABROGATE IN FORMA DETTAGLIATA**



Articolo 79

Disposizioni in materia di imposte sui redditi

In vigore dal 11/09/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 03/08/2018 n. 105 Articolo 23

comma 1

Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonché le norme del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto compatibili.

art. 143 Reddito complessivo - art. 144 Determinazione dei redditi

art. 147 Detrazione d'imposta per oneri - art. 148 Enti di tipo associativo -

art. 149 Perdita della qualifica di ente non commerciale - art. 150 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

commi 2 - 2 BIS

indicano le attività non commerciali“ e come esse siano svolte:

ART . 5 CTS

**+ QUELLE ACCREDITATE O CONTRATTUALIZZATE O CONVENZIONATE CON
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

svolte a titolo gratuito o dietro corrispettivi che
non superano i costi effettivi (diretti e indiretti),
fatto salvo il limite di tolleranza
del 5% (clausola di salvaguardia)

VERIFICA SCOSTAMENTO DEL 5 % DALLE
ATTIVITA' D'INTERESSE GENERALE ART. 5 CTS

Il calcolo dell'attuale 5% deve essere effettuato per ciascun periodo d'imposta sino ad un massimo di due consecutivi, e per ciascuna attività di interesse generale, in modo da verificare se sia stato o meno superato il limite di tolleranza previsto. Pertanto "laddove dovessero realizzarsi le circostanze indicate in precedenza a far tempo dal terzo periodo d'imposta l'ente dovrà adeguarsi ai criteri di cui al comma 2 e qualsiasi scostamento rispetto ai parametri ivi previsti determina la qualifica dell'attività come commerciali".

PROSPETTO DI CALCOLO PER LO SCOSTAMENTO DEL 5%

PROVENTI
EROGAZIONI
RACCOLTA F.
COMMERCIALI
TOTALE RICAVI
TOTALE COSTI

ANNO X		ANNO X1			ANNO X2	
A ATT. INT.GEN.	B ATT. DIVERSE	A	B		A	B
35	20	35	20		35	20
3		3			3	
2		2			2	
40		40			40	
(35+3+2+20) + 40= 100		100			100	
35		30			32	
< 5 %	COSTI IPOTIZZATI DI (B) = 20,96	IDEM ANNO X			COSTI IPOTIZZATI DI (B)+(A COMM.) = 31	
	IL 5% DI 20 = 1 QUINDI 20+1= 21 20,96 E' IL 4,81% DEL 5% DI 20 SEZIONE B					

Nel caso di superamento dei limiti di secondarietà dell'attività diversa

Nell'ambito di un determinato esercizio esso dovrà nel termine di 30 giorni dalla data di approvazione del relativo bilancio effettuare una apposita segnalazione al Runts territorialmente competente.

Nel corso dell'esercizio successivo l'Ente sarà tenuto a recuperare il superamento della soglia realizzato nell'esercizio precedente.

In pratica se le attività secondarie nel corso del 2019 determinassero ricavi pari al 35% delle attività principali, le prime nell'esercizio successivo dovranno rimanere al di sotto del 25%.

Nel caso di mancata segnalazione del superamento o di mancata correzione del rapporto nell'anno successivo, il competente ufficio del Runts dispone la cancellazione dell'ente dal registro.

COSA FARE SE SI PERDE LA QUALIFICA DI ETS ??

In caso di perdita della qualifica fiscale l'ETS deve porre in essere una serie di adempimenti alquanto onerosi previsti dall'art. 87, comma 7, del CTS.

In particolare, entro tre mesi da quando si verificano i presupposti per la qualifica di ETS "commerciale", tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente (anche quelli in origine istituzionali) devono essere ricompresi in apposito inventario (art. 15 del d.P.R. 600/1973), con l'obbligo di tenere le scritture contabili in regime ordinario (artt. 14-16 del d.P.R. 600/1973).

Vengono meno, quindi, i regimi fiscali, anche di tipo forfetario, e le altre disposizioni in materia di tenuta e conservazione delle scritture contabili applicabili ai soli ETS non commerciali.

L'ente dovrà altresì registrare, con effetto retroattivo in deroga alla disciplina ordinaria (generale), le operazioni comprese tra l'inizio del periodo di imposta ed il momento in cui si perde la qualifica, entro il medesimo termine di 3 mesi dalla sussistenza dei presupposti che determinano la perdita di qualifica fiscale.

L'ETS sarà poi obbligato ad iscriversi nel Registro delle Imprese, in aggiunta al RUNTS, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice del Terzo Settore nonché a tenere ai fini "civilistici" le scritture contabili ex art. 2214 del codice civile ai sensi dell'art. 13, comma 4, del CTS.

comma 4

Non concorrono in ogni caso a formare il reddito degli ETS non commerciali i seguenti proventi:

a) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate **"occasionalmente" ???**

leggi art. 7



anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (art. 143 Tuir comma 3 lett. a)

Art. 7 comma 2

- Gli ETS possono realizzare attività di raccolta fondi, intendendosi per tale il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
- Gli ETS possono realizzare attività di raccolta fondi:
- anche in forma organizzata e continuativa;
- anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore;
- impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti;
- **nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a Linee Guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.**



Segue attività non commerciali

- b) i contributi e gli apporti da amministrazioni pubbliche nazionali (definite nell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001) e internazionali per lo svolgimento, anche convenzionato e in regime di accreditamento delle attività di cui ai commi 2-3 dell'art. 79 del CTS.

Circa la natura dei "contributi" è possibile richiamare la circolare del Ministero delle Finanze n. 124/1998 al paragrafo 2.2, su analogo contenuto normativo in materia di enti non commerciali (art. 143, comma 3, lett. b del TUIR), in base alla quale "non opera alcuna distinzione tra contributi a fondo perduto e contributi che hanno natura di corrispettivi".

Si deve ritenere, pertanto, che rientrano nella sfera applicativa dell'agevolazione anche i contributi che assumono natura di corrispettivi.

Infine, le attività in esame, fermo restando il regime di esclusione dall'IVA, sono esenti da ogni altro tributo ai sensi dell'art. 89, comma 18, del CTS;

comma 5 / 5 BIS (VEDI COLLEGAMENTO CON ART. 6)

INDICANO IL CRITERIO DI PREVALENZA PER LA QUALIFICA DI ETS COMMERCIALE

- **PROVENTI DI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE SVOLTE IN FORMA D'IMPRESA**
- **ATTIVITA' DIVERSE (ART. 6) ESCLUSE LE SPONSORIZZAZIONI (LIMITI STABILITI DA DECRETO MINISTERIALE)**

Il confronto sulla prevalenza

- **A**

- Entrate “da attività articolo 5 commerciali” (inclusi eventuali contributi od apporti pubblici e quote di partecipazione alla spesa previste dall’ordinamento se, al netto di questi importi, i corrispettivi praticati superano i costi effettivi)
- + Entrate “da attività articolo 6 commerciali” (al netto delle sponsorizzazioni)
- + Corrispettivi specifici negli enti associativi

- **B**

- Entrate da attività non commerciali ex articolo 79 commi 2, 3 e 4 lettera b)
(ad es. contributi, sovvenzioni, liberalità, valore normale delle cessioni / prestazioni gratuite)
- + Quote enti associativi (non aventi natura corrispettiva)

Se $A < B$ = ente non commerciale

comma 6

Si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e dei familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente.

Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi.

Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei familiari e conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.

Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di **occasionalità**

Riassumendo l'art. 79 con la sua struttura

assume una profonda rilevanza nell' individuare il regime impositivo dell' ETS, in quanto dalla qualificazione:

fiscalmente non commerciale offre il criterio di optare, in relazione ai redditi derivanti dalle attività commerciali (comma 5) esercitate in via non prevalente,

al regime di tassazione previsto nell'art. 80.

L'autofinanziamento degli ETS non commerciali, in particolare, viene incoraggiato con la possibilità di optare per un **regime di determinazione forfetaria del reddito d'impresa, derivante da** attività di interesse generale svolte secondo canoni commerciali o da attività secondarie.

Il reddito è determinato attraverso l'applicazione ai ricavi di **coefficienti di redditività (cui vanno distintamente sommati plusvalenze patrimoniali, sopravvenienze attive, dividendi e interessi e proventi immobiliari).**

Il regime risulta decisamente più vantaggioso rispetto all'omologo art. 145 del Tuir.

NOTA :

Art. 145

Regime forfetario degli enti non commerciali

1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:

a) attività di prestazioni di servizi:

- 1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
- 2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per cento;

b) altre attività:

- 1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
- 2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.

2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.

3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.

4. L'opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.

5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 80 REGIME FORFETTARIO E.T.S. (NO ODV ED APS)

L'articolo chiarisce alcuni importanti aspetti applicativi:

- I componenti positivi e negativi di reddito relativi ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata **rinviata in** conformità alle disposizioni del TUIR, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del regime;
- Le **perdite fiscali pregresse possono essere computate in** diminuzione del reddito determinato forfetariamente;
- **E' esclusa l'applicazione degli studi di settore ed indici sintetici di affidabilità (ISA)**
- **Il regime risulta decisamente più vantaggioso rispetto all'omologo art. 145 del TUIR.**

PRESTAZIONI DI SERVIZI
RAFFRONTO TRA L'ART. 80 E L'ART. 145 DEL TUIR

Ricavi		Art. 80 CTS	Imponibile	Imposta
0	15.493,70	7%	1.084,56	260,29
15.493,70	130.000	7%	8.015,44	1.923,71
131.001	300.000	10%	16.900	4.055,98
300.001		17%	17.000	4.079,96
Ricavi		Art. 145 TUIR	Imponibile	Imposta
0	15.493,70	15%	2.324,06	557,77
15.493,70	130.000	25%	28.626,58	6.870,38
131.001	300.000	25%	42.249,75	10.139,94
300.001	400.000	25%	24.999,75	5.999,94
400.001		25%	non ammesso	non ammesso

ALTRE ATTIVITA'
RAFFRONTO TRA L'ART. 80 E L'ART. 145 DEL TUIR

Ricavi		Art. 80 CTS	Imponibile	Imposta
0	25.822,85	5%	1.291,14	309,87
25.822,85	130.000	5%	5.208,86	1.250,13
131.001	300.000	7%	11.829,93	2.839,18
300.001		14%		

Ricavi		Art. 145 TUIR	Imponibile	Imposta
0	25.822,85	10%	2.582,29	619,75
25.822,85	130.000	15%	15.626,57	3.750,38
131.001	300.000	15%	25.349,85	6.083,96
300.001		15%		

SINTESI DELL'ART. 80

1. Si tratta di un regime analogo a quello dell'art.145 TUIR
 2. L'ente deve essere fiscalmente «non commerciale»
 3. Nessun limite massimo di ricavi
 4. Si applica ai ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività di interesse generale, quando svolte con modalità commerciali, e a quelle diverse (sempre commerciali)
 5. Al risultato dopo il calcolo del coefficiente di redditività si aggiungono i componenti positivi di reddito di cui agli artt. 86, 88, 89 e 90 TUIR (plusvalenze, sopravvenienze attive, dividendi, interessi e proventi immobiliari)
- **L'opzione** è esercitata **nella dichiarazione annuale dei redditi o ex art.35 PR n.633/1972 in caso di inizio di attività commerciale**
 - **Ha effetto** dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata (stessa modalità ed effetti dell'esercizio di opzione) e comunque **per un triennio**
 - Vi è **riportabilità delle perdite precedenti** all'opzione.
 - **L'IVA si applica nei modi ordinari**



L'art. 82 del DLgs. 117/2017
ha previsto alcune
agevolazioni per
l'imposizione indiretta degli
Enti del Terzo Settore

Norma Codice Terzo settore	Imposte coinvolte	Ambito soggettivo	Ambito oggettivo	Agevolazione	Decorrenza
Art. 82 co. 2 DLgs. 117/2017	Imposte sulle successioni e donazioni e imposte ipotecaria e catastale	Enti del Terzo settore (comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società) L'IMPRESA SOCIALE POSSONO ESSERE TUTTI I SOGGETTI COMPRESI LE ASSOCIAZIONI ETC	Trasferimenti a titolo gratuito, purché i beni trasferiti siano utilizzati esclusivamente in attività di interesse sociale	Esenzione dalle imposte di successione e donazione	Dall'1.1.2018 per ONLUS, OdV e APS iscritte nei registri Dall'entrata in vigore del Codice del Terzo settore ex art. 104 co. 2 per i soli enti iscritti al RUNTS

Art. 82 co. 3 DLgs. 117/2017	Imposta di registro e imposte ipotecaria e catastale	Enti del Terzo settore (comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società)	Atti costitutivi e modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione	Imposta di registro ed imposte ipotecaria e catastali fisse	Dall'1.1.2018 per ONLUS, OdV e APS iscritte nei registri Dall'entrata in vigore del Codice del Terzo settore ex art. 104 co. 2 per i soli enti iscritti al RUNTS
	Imposta di registro	Enti del Terzo settore (comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società)	Modifiche statutarie di cui sopra aventi lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative	Esenzione dall'imposta di registro	
	Imposta di registro	Organizzazioni di volontariato	Atti costitutivi e atti connessi allo svolgimento delle attività delle OdV	Esenzione dall'imposta di registro	Dall'11.9.2018 (data di entrata in vigore dell'art. 26 co. 1 del DLgs. 105/2018)

Art. 82 co. 4 DLgs. 117/2017	Imposta di registro e imposte ipotecaria e catastale	Enti del Terzo settore (comprese le cooperative sociali e comprese le imprese sociali)	Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro 5 anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso	Imposta di registro ed imposte ipotecaria e catastali fisse	Dall'1.1.2018 per ONLUS, OdV e APS iscritte nei registri Dall'entrata in vigore del Codice del Terzo settore ex art. 104 co. 2 per i soli enti iscritti al RUNTS
--	--	--	---	---	---

Art. <u>82 co. 5</u> DLgs. 117/2017	Imposta di bollo	Enti del Terzo settore (comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società)	Atti, documenti, istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato	Esenzione dall'imposta di bollo	Dall'1.1.2018 per ONLUS, OdV e APS iscritte nei registri Dall'entrata in vigore del Codice del Terzo settore ex art. 104 co. 2 per i soli enti iscritti al RUNTS
-------------------------------------	------------------	---	--	---------------------------------	---

Art.82

c. 6 – 10 hanno introdotto alcune agevolazioni in materia di **tributi locali e non** :

- **IMU/TASI - Esenzione per gli immobili destinati ad attività non commerciali**

ALTRI TRIBUTI LOCALI - Riduzioni od esenzioni a discrezione degli enti locali

•**IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI**

•**TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE**

REGIME FISCALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO Art. 84



comma 1:

Non si considerano commerciali, oltre alle attività di cui all'art. 79, commi 2 e 3 del CTS, le seguenti attività effettuate dalle organizzazioni di volontariato e svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:

- a)** attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- b)** cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
- c)** attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

comma 2:

I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'IRES.

ART. 85 REGIME FISCALE APS

ATTIVITA' NON COMMERCIALI APS

1. **Attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali con corrispettivi specifici da associati, «familiari conviventi» o associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché di enti con almeno il 70% di ETS**
2. **Cessioni anche a terzi di pubblicazioni prevalentemente ad associati e «familiari conviventi» verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali (***solo ai fini imposte redditi***) (cfr. art.148 co.3 TUIR)**
3. **In deroga sono commerciali: cessioni di beni nuovi, somministrazioni di pasti, erogazioni di acqua, gas, energia elettrica, vapore, prestazioni alberghiere, alloggio, trasporto, deposito, servizi portuali e aeroportuali, gestione spacci aziendali e mense, organizzazione viaggi soggiorni turistici, gestione fiere, esposizioni commerciali, pubblicità commerciale, telecomunicazioni e radiodiffusioni** (cfr. art.148 co.4 TUIR).



4. Somministrazione di alimenti o bevande per APS ex L. n.287/1991 effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché **l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici** a condizione che:

a) sia strettamente complementare a quelle in diretta attuazione degli scopi istituzionali ed effettuata nei confronti di associati e «familiari conviventi»;

b) non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati (cfr. art.148 co.5 TUIR).

5. Non concorrenza alla base imponibile ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti le quote e i contributi corrisposti alle APS

6. Non commerciali le attività di **vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito**, a condizione che sia curata direttamente dall'ente e svolta senza mezzi organizzati

7. Esenti IRES redditi immobili destinati ad attività non commerciale (in vigore da 1/1/2018)

ART. 86 REGIME FISCALE DELLE APS ED ODV

QUEST'ARTICOLO FORNISCE LA FACOLTA' AGLI ODV ED APS DI OPTARE PER LA SCELTA DEL REGIME FORFETTARIO, LO STESSO SI APPLICA SOLO SE NELL'ANNO PRECEDENTE I RICAVI COMMERCIALI "RAGGUAGLIATI" AD ANNO SIANO STATI INFERIORI AI €. 130.000,00

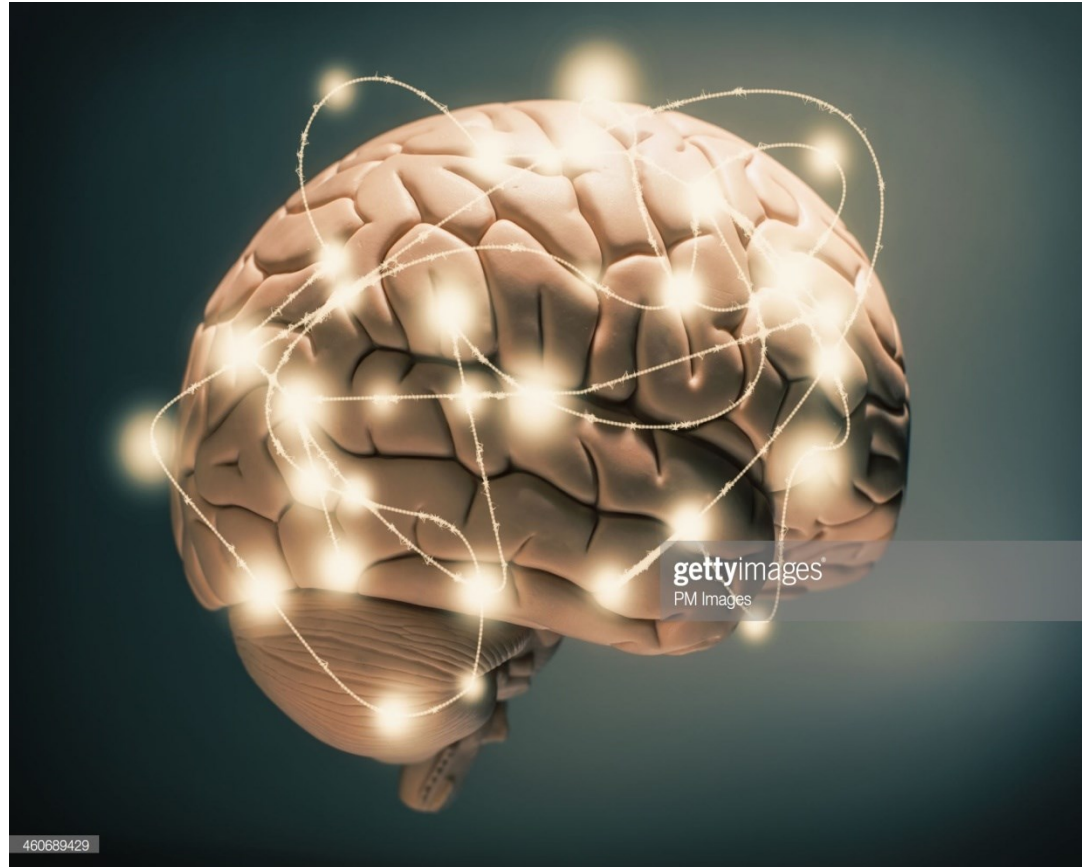
TABELLA RIASSUNTIVA DEI COEFFICIENTI DI REDDIVITA' TRA ETS

Tipo di attività	Ricavi commerciali	ETS	ODV	APS
Prestazione servizi	Fino a € 130.000	7%	1%	3%
	Da € 130.001 a € 300.000	10%	Non applicabile	Non applicabile
	Oltre € 300.000	17%	Non applicabile	Non applicabile
Altre attività	Fino a € 130.000	5%	1%	3%
	Da € 130.001 a € 300.000	7%	Non applicabile	Non applicabile
	Oltre € 300.000	14%	Non applicabile	Non applicabile

NELLA SLIDE PRECEDENTE SI EVIDENZIA LA DETERMINAZIONE E LA TASSAZIONE DEL REDDITO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI DELLE APS ED ODV E PER GLI ETS NON COMMERCIALI - **NELL' ART. 86 VIENE MENZIONATA PER L'UNICA VOLTA L'IVA** - LE ODV ED APS CHE OPTANO PER IL REGIME FORFETTARIO NON ESERCITANO LA RIVALSA IVA E NON HANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELLA STESSA.

I REGIME FORFETTARIO ESCLUDE PER TALI SOGGETTI GLI STUDIO DI SETTORE E GLI ISA.

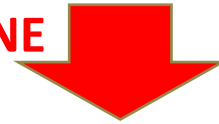
PROBLEMATICHE DI DISALLINEAMENTO TRA IVA ED IMPOSTE DIRETTE



Attualmente, in forza sia dell'art. 148 comma 3 del TUIR, che dell'art. 4 comma 4 del DPR 633/72 per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, non si considerano commerciali, rispettivamente ai fini IRES e IVA, le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.

Il DLgs. 117/2017, con l'art. 89 comma 4, è intervenuto soltanto sull'art. 148 comma 3, limitando la de-commercializzazione ai fini dell'IRES alle sole associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche, mentre nessuna modifica è stata operata per l'art. 4 comma 4 del DPR 633/72 creando così un disallineamento tra le due norme.

Esempio: **ATTENZIONE**



un'associazione culturale potrà continuare a considerare esclusi dal campo di applicazione IVA i corrispettivi pagati dagli associati, ma li dovrà assoggettare ad IRES in quanto il citato art. 148 TUIR nella nuova versione non ricomprenderà più le associazioni culturali tra i soggetti che potranno godere della de-commercializzazione in argomento.

Lo stesso problema si avrà con i soggetti che saranno iscritti nel RUNTS, in quanto, a parte le APS, per le quali l'art. 85 comma 1 del DLgs.117/2017 ripropone nella sostanza la precedente de-commercializzazione dei corrispettivi pagati dagli associati, per tutte le altre associazioni, diverse dalle APS, si avrà un disallineamento tra le disposizioni IRES previste dal CTS e quelle IVA dettate dall'art. 4 comma 4 del DPR 633/72.

	Tipologie Enti		Agevolazioni L. 398/91	Regime IVA ordinario	Regime IVA forfetario di cui art. 86 CTS	Agevolazioni art. 4 co. 4, DPR 633/72	Agevolazioni art. 148, co 3, TUIR
Enti del Terzo setto DLgs. 117/2017	Associazioni di promozione sociale		No	su opzione	su opzione	si	no (**)
	Organizzazione di volontariato		No	su opzione	su opzione	si/no (*)	no
	Altri Enti del Terzo settore		No	si	no	si/no (*)	no
Enti non commerciali art. 73 co. 1 lett. c), TUIR	Associazioni senza fini di lucro	politiche	No	si	no	si	si
		sindacali e di categoria	No	si	no	si	si
		religiose	No	si	no	si	si
		assistenziali	No	si	no	si	no
		culturali	No	si	no	si	no
		sportive dilettantistiche	su opzione	si	no	si	si
		formazione extra-scolastica della persona	No	si	no	si	no
	Pro-loco		No	si	no	si	no
	Associazioni bandistiche		No	si	no	si	no
	Fondazioni, comitati e altri enti		No	si	no	no	no

(*) Possono usufruire delle agevolazioni IVA di cui all'art. 4 co. 4 del DPR 633/72, se aventi la qualifica di Ente non commerciale e rientranti in una delle tipologie previste dalla disposizione (es. culturali, assistenziali, ecc.).

(**) Per le nuove APS iscritte nella relativa sezione speciale del RUNTS, in luogo delle agevolazioni di cui all'art. 148 co. 3 del TUIR, troverà applicazione la corrispondente disposizione prevista dall'art. 85 del DLgs. 117/2017.

Art. 87 Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli enti del terzo settore

Prevede che gli Ets che non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e che non applicano i regimi forfetari di cui all'art. 86, «a pena di decadenza dai benefici fiscali», sono tenuti:

- per l'attività complessivamente svolta, a «redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte a esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente nel bilancio di cui all'art. 13 distintamente le attività indicate all'art. 6 da quelle di cui all'art. 5, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600» (art. 87, comma 1, lett. a, del Cts). L'obbligo è considerato assolto se l'Ets tiene libro giornale e degli inventari in conformità al disposto degli artt. [2216 e 2217 c.c.](#);

- per le attività svolte con modalità commerciali, a «tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'art. [18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](#), anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti al comma 1 del medesimo articolo» (art. 87, comma 1, lett. b, del Cts).

Gli Ets che presentano entrate complessive inferiori ad €.220.000,00 possono tenere, il rendiconto per cassa.

Gli Ets che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale mantengono come adempimento civilistico le scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c. (**art. 13 comma 4, del Cts**).

Medesima sorte spetta alle **imprese sociali**, alle quali è richiesta esplicitamente la tenuta del libro giornale e degli inventari (art. 9 del D.Lgs. 19 luglio 2017, n. 112) quest'ultimo argomento sarà trattato separatamente.

Art. 81 Social Bonus

Viene introdotta la possibilità di usufruire di un credito d'imposta, cosiddetto **social bonus**, in favore delle persone fisiche, enti o società che effettuano erogazioni liberali in denaro ad enti del terzo settore (Ets) che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per il recupero di:

- immobili pubblici inutilizzati;
- beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata.

I beni, assegnati agli Ets, **devono essere da questi utilizzati esclusivamente** per lo svolgimento delle attività di interesse generale con modalità non commerciali.

Il credito di imposta spetta nelle seguenti misure:

- **enti non commerciali**, in assenza di reddito di impresa, il credito spettante è pari al 50% dell'importo erogato **nei limiti del 15% del reddito imponibile**;
- **soggetti titolari di reddito di impresa**, il credito spettante è pari al 50% dell'importo erogato **nel limite del 5 per mille dei ricavi annui**;
- **persone fisiche ed enti non commerciali**, in assenza di reddito di impresa, il credito spettante è pari al 65% dell'importo erogato **nei limiti del 15% del reddito imponibile**.

Il credito d'imposta riconosciuto è **ripartito in 3 quote annuali di pari importo.**

I soggetti titolari di reddito di impresa possono utilizzarlo in compensazione, senza limiti di importo, e l'importo del credito non rileva quale ricavo ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

Il credito è usufruibile per l'erogazioni liberali effettuate dal 1° gennaio 2018 in favore di:

- **Onlus** iscritte negli appositi registri;
- **organizzazioni di volontariato** iscritte negli appositi registri;
- **associazioni di promozione sociale** iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

ART. 83 EROGAZIONI LIBERALI

- **DETRAZIONE pari al 30%** per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS e associazioni di promozione sociale, per un importo complessivo, **per anno non superiore ad € 30.000,00.**
- **DETRAZIONE pari al 35% per le erogazioni liberali a favore delle ODV**
- **DETRAZIONE pari al 19%** per erogazioni liberali verso società ed associazioni sportive dilettantistiche (per un importo non superiore a euro 1.500)
- **DETRAZIONE pari al 19%** per contributi associativi (fino a euro 1.300) alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 Legge 15/04/1886, n.3818.
- **EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE E GIURIDICHE**
E' riconosciuta una DEDUZIONE senza limiti assoluti e **con il solo tetto del 10% del reddito complessivo dichiarato.** Inoltre, è previsto che se, in virtù di altre agevolazioni, il reddito non fosse sufficiente a consentire la deduzione di tutta l'erogazione, la parte di cui non si è fruito possa essere portata in avanti per le successive quattro annualità.

Erogante persona fisica

Beneficiario ⁽²⁾	Tipo di liberalità	Agevolazione	Riferimenti normativi
• Onlus • Aps	Erogazioni in denaro ⁽¹⁾ e in natura ⁽²⁾	Detrazione di un importo pari al 30% dell'erogazione per un importo complessivo non superiore a € 30.000 in ciascun periodo d'imposta.	Art. 83, c. 1, D. Lgs 117/2017
Organizzazioni di volontariato	Erogazioni in denaro ⁽¹⁾	Detrazione di un importo pari al 35% nel limite di € 30.000 in ciascun periodo d'imposta.	
	Erogazioni in natura ⁽²⁾	Detrazione di un importo pari al 30% dell'erogazione per un importo complessivo non superiore a € 30.000 in ciascun periodo d'imposta.	
• Onlus • Aps • Organizzazioni di volontariato	Erogazioni in denaro ⁽¹⁾ e in natura ⁽²⁾	<i>in alternativa</i> • Deducibilità del reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. • Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.	Art. 83, c. 2 D. Lgs 117/2017
Note	⁽¹⁾ La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banca o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. ⁽²⁾ Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità (Art. 83, c. 2 D. Lgs. 117/2017). ⁽³⁾ Enti del terzo settore e in via transitoria Onlus, Aps e Organizzazioni di volontariato.		

Erogante ente o società

Beneficiario ⁽²⁾	Tipo di liberalità	Agevolazione	Riferimenti normativi
• Onlus • Aps • Organizzazioni di volontariato	Erogazioni in denaro e in natura ⁽¹⁾	• Deducibilità del reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. • Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.	Art. 83, c. 2 D. Lgs 117/2017
Note	⁽¹⁾ Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità (art. 83, c. 2 D. Lgs. 117/2017). ⁽²⁾ Enti del terzo settore e in via transitoria Onlus, Aps e Organizzazioni di volontariato.		

Decorrenza delle agevolazioni

Le agevolazioni in materia di tributi locali si applicano (art. 104 del DLgs. 117/2017): **dall'1.1.2018, in via transitoria alle ONLUS** di cui all'art. 10 del DLgs. 460/97 iscritte negli appositi registri, **alle ODV** iscritte nei registri di cui alla L. 266/91, nonché **alle APS** iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'art. 7 della L. 383/2000; solo agli enti del terzo settore **(ETS) iscritti al RUNTS**, a decorrere dal **periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea** di cui all'art. 101 co. 10 del DLgs. 117/2017 e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo di operatività del predetto registro.

Le disposizioni previste per i tributi locali si applicano agli ETS, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, con l'eccezione delle disposizioni previste dai co. 4 e 6 dell'art. 82 che hanno ambito di applicazione differenziato.

DAL 01/01/2018 LE AGEVOLAZIONI SI
APPLICANO

ONLUS ISCRITTE NEI REGISTRI

ODV ISCRITTE NEI REGISTRI

**APS ISCRITTE NEI REGISTRI
REGIONALI E NAZIONALE**

Solo agli enti del terzo settore iscritti al RUNTS, a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'[art. 101](#) co. 10 del DLgs. 117/2017 e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo di operatività del predetto registro.

Le disposizioni previste per i tributi locali si applicano agli ETS, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, con l'eccezione delle disposizioni previste dai co. 4 e 6 dell'art. 82 che hanno ambito di applicazione differenziato.

Ambito di applicazione delle disposizioni non abrogate		
Norme previgenti	NON ETS	ETS
Art. 143, c. 1, TUIR - attività commerciale esercitata dagli enti non profit. Il reddito complessivo degli enti non commerciali – ex art. 73, c. 1, lett. c) – è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per gli stessi enti non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 c.c. rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.	<i>Applicato</i>	<i>Abrogato</i>
Art. 143, c. 3, TUIR - raccolta fondi. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli ENC ex art. 73, c. 1, lett. c): i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; i contributi corrisposti da Amministrazioni Pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'art. 8, c. 7, d.lgs. 502/1992, come sostituito dall'art. 9, c. 1, lett. g), d.lgs. 517/1993, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.	<i>Applicato</i>	<i>Sostituito con norma simile:</i> Art. 7, d.lgs. 117/2017 - raccolta fondi. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ETS al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Gli ETS, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel ri-

»

Norme previgenti	NON ETS	ETS
		spetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 e il Consiglio nazionale del Terzo Settore.
Art. 144, c. 2, TUIR - obbligo di tenuta di una contabilità separata da parte degli ENC che esercitano anche attività commerciale.	<i>Applicato</i>	<i>Sostituito con norma simile: Art. 87, c. 4, d.lgs. 117/2017 - tenuta e conservazione delle scritture contabili degli ETS. In relazione all'attività commerciale esercitata, gli ETS non commerciali di cui all'art. 79, c. 5, hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.</i>
Art. 144, c. 4, TUIR - applicazione del pro-rata per i costi promiscui. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.	<i>Applicato</i>	<i>Applicato</i>
Art. 144, c. 5, TUIR - personale degli enti ecclesiastici. Per gli enti religiosi ex art. 26, l. 222/1985, che esercitano attività commerciali, le spese relative all'opera prestata in via continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri ivi previsti.	<i>Applicato</i>	<i>Non applicabile</i>

Norme previgenti	NON ETS	ETS
Art. 144, c. 6, TUIR - personale degli enti soggetti a contabilità pubblica. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.	<i>Applicato</i>	<i>Non applicabile</i>
Art. 145, TUIR - regime forfetario (vedi TUIR).	<i>Si applica solo agli ENP che, ai sensi di legge, non possono assumere la qualifica di ETS.</i>	<i>Non applicabile</i>
Art. 148, c. 1, TUIR - detassazione quote e contributi. Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.	<i>Applicato</i>	<i>Sostituito con norma simile: Art. 79, c. 6, d.lgs. 117/2017 - disposizioni in materia di imposte sui redditi. Si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del Terzo Settore nei confronti dei propri associati, familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo Settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi ... (omissis).</i>

bile
bile
<i>na simile:</i> 117/2017 nateria di Si consi- ale l'atti- sociazioni i confronti , familiari stessi in alità isti- Non con- zione del azioni del mme ver- a titolo di issociativi

Norme previgenti	NON ETS	ETS
Art. 148, c. 2, TUIR - contributi specifici degli associati. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del c. 1 dell'art. 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.	<i>Applicato</i>	<i>Sostituito con norma simile:</i> Art. 79, c. 6, d.lgs. 117/2017 - disposizioni in materia di imposte sui redditi. Si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del Terzo Settore nei confronti dei propri associati, familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo Settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati, familiari o conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.

Norme previgenti	NON ETS	ETS
Art. 148, c. 3, TUIR - deroghe alla commercialità per le associazioni: politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, ASD, APS, di formazione extra-scolastica della persona. Non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.	<i>Abrogato per le associazioni assistenziali, culturali, APS e di formazione extra-scolastica della persona. Si applica alle ASD.</i>	<i>Sostituito con norma simile solo per le APS:</i> Art. 85, cc. 1 e 2, d.lgs. 117/2017 - regime fiscale delle associazioni di promozione sociale. Comma 1: non si considerano commerciali le attività svolte dalle APS in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al 70% da ETS ai sensi dell'art. 5, c. 1, lett. m). Comma 2: non si considerano, altresì, commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali.

»

Art. 13 e pi
 Sono sioni vendi di pa qua, g re, pe di allc sito e portu pre co fettua tà di: e di viaggi stione caratt comm e radi

Art. 1 comm
 si con se eff corrisp strazic fettua svolta ed es zione ci, se compl diretta zionali fronti

Norme previgenti	NON ETS	ETS
Art. 148, c. 4, TUIR - deroga al c. 3 e presunzione di commercialità. Sono sempre commerciali: le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali. Sono sempre commerciali le prestazioni effettuate nell'esercizio delle attività di: gestione di spacci aziendali e di mense; organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; pubblicità commerciale; telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.	<i>Applicato</i>	<i>Sostituito con norma simile solo per le APS:</i> Art. 85, c. 3, d.lgs. 117/2017 - regime fiscale delle associazioni di promozione sociale. In deroga a quanto previsto dai cc. 1 e 2 del presente articolo si considerano comunque commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività: gestione di spacci aziendali e di mense; organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; pubblicità commerciale; telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
Art. 148, c. 5, TUIR - attività de-commercializzate per le APS. Non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la <u>somministrazione di alimenti e bevande</u> effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti dei soggetti di cui al c. 3.	<i>Applicato</i>	<i>Sostituito con norma simile solo per le APS:</i> Art. 85, c. 4, d.lgs. 117/2017 - regime fiscale delle associazioni di promozione sociale. Per le APS ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, c. 6, lett. e), l. 287/1991, iscritte nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi

Norme previgenti	NON ETS	ETS
		specifici, <u>la somministrazione di alimenti o bevande</u> effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari (<i>omissis</i>), sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni: tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi; per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.
Art. 148, c. 6, TUIR - attività de-commercializzate per associazioni specifiche. <u>L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici</u> di cui al c. 5 non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti dei soggetti di cui al c. 3.	<i>Applicato</i>	<i>Sostituito con norma simile solo per le APS:</i> Art. 85, c. 4, d.lgs. 117/2017 - regime fiscale delle associazioni di promozione sociale. Per le APS ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, c. 6, lett. e), l. 287/1991, iscritte nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici (<i>omissis</i>), <u>l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici</u>, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni: tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione

»

Norme previgenti	NON ETS	ETS
		degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi; per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.
Art. 148, c. 7, TUIR - attività decommercializzate per associazioni specifiche. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al c. 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.	<i>Applicato</i>	Norma simile: ATTENZIONE → <i>Applicabile solo per le APS!</i> Art. 85, cc. 1 e 2, d.lgs. 117/2017 - regime fiscale delle associazioni di promozione sociale. Comma 2: non si considerano, altresì, commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali.
Art. 148, c. 8, TUIR - clausole statutarie per beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 148, cc. 3, 5, 6, 7 (vedi TUIR).	<i>Applicato</i>	Trattato nel titolo IV, capo II: Art. 21, cc. 1 e 2, d.lgs. 117/2017 - atto costitutivo e statuto. Comma 1: L'atto costitutivo deve indicare la denominazione dell'ente; l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale; la sede legale il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica; le norme

Norme previgenti	NON ETS	ETS
		sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista. Comma 2: lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

»

LE SLIDES
QUI
RIPORTATE
IN COPIA
DALLA N.66
ALLA N. 75
SONO
TRATTE DAL
TESTO
DELLE
AUTRICI
M.E.
RONCATO E
S. ORLANDI

4 COORDINAMENTO ED EFFICACIA NORMATIVA

Norme previgenti	NON ETS	ETS
Art. 149, TUIR - perdita della qualifica di ente non commerciale (vedi TUIR).	Applicato	<i>Sostituito con norma specifica:</i> Art. 79, c. 5, d.lgs. 117/2017 - disposizioni in materia di imposte sui redditi. (<i>Omissis</i>). Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli ETS settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all'art. 5, svolte in forma d'impresa non in conformità ai criteri indicati nei cc. 2 e 3 del presente articolo, nonché le attività di cui all'art. 6, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all'art. 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei cc. 2, 3 e 4, lett. b), tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali. Il mutamento della qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

